

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 29.03.2019

OGGETTO: Approvazione delle aliquote relative all'imposta municipale unica (i. m. u.), per l'anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo**, nella sala "Leonardo da' Vinci" della Rocca di Marciano della Chiana, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 18.30.

Seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Risultano presenti i signori:

Aria Aniello
Faralli Mauro
Franchi Enzo
Mariottini Pietro
Pallanti Barbara
Peruzzi David
Valentini Deborah
Caposciutti Rossella
Salvadori Massimo

Risultano assenti i signori:

Redi Nazzareno
Casini Diego
Materazzi Franca

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 9, oltre il Sindaco
Consiglieri assenti n. 3

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1^a del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Sentita la previa illustrazione da parte dell'Assessore competente in materia, sig.ra **Pallanti B.**, la quale riferisce in ordine ai contenuti salienti del tema in discussione, oggetto di esame anche da parte della competente Commissione consiliare permanente, che nella seduta del 26 marzo u. s. (come evincibile dal verbale n. 106, in atti), ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Richiamato l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 (c. d. legge di stabilità 2014), con cui veniva istituita l'imposta unica comunale (i. u. c.), composta oltre che dalla tassa per i servizi indivisibili - ta. s. i. (a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile) e dalla tassa sui rifiuti - ta. ri. (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile), anche dall'imposta municipale unica (i. m. u.), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 17 del 9.09.2014, esecutiva, con la quale si è proceduto all'approvazione del regolamento relativo all'imposta unica comunale (i. u. c.), di cui l'i. m. u. è componente;

Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 6 del 16.03.2018, parimenti esecutiva, con cui si stabilivano, con riferimento all'anno 2018, le aliquote dell'imposta in questione;

Visti:

- l'art. 52, d. lgs.vo 15.12.1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale unica, in virtù di quanto disposto dalle norme di cui all'art. 13, comma 13^a, d. l. 6.12.2011, n. 201 (convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214) ed all'art. 14, comma 6^a, d. lgs.vo 14.03.2011, n. 23;

- l'art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296, con cui si dispone che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio u. s. (pubblicato nella G. u. - Serie generale n. 28 del 2.02.2019), in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio armonizzato relativo al triennio 2019 - 2021 è stato da ultimo procrastinato al 31 marzo p. v., data cui risulta, conseguentemente,

procrastinato anche quello utile per deliberare nelle materie allo stesso connesse, quali tariffe ed aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 13, comma 15[^], d. l. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge 22.12.2011, n. 214), recante la disciplina per la pubblicazione delle deliberazioni tariffarie e regolamentari nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile dei servizi finanziari, sig.ra Simona Gorelli e relativa all'opportunità e necessità di approvare, a valere per l'anno 2019, le aliquote relative all'imposta municipale propria (i. m. u.), nella misura dettagliata in allegato (analogo a quella approvata per l'anno 2018);

Dato atto dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 239, comma 1[^], lett. "b", d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1[^], lettera "o", d. l. 10.10.2012 n. 174, coordinato con la legge di conversione 7.12.2012 n. 213, del parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, da parte dei presenti, di poter procedere all'espressione di voto;

Alle ore 19.54, con otto voti favorevoli e due contrari (sigg. Caposciutti R. e Salvadori M.), essendo in numero di 10 gli aventi diritto, presenti e votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile dei servizi finanziari, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di stabilire, conseguentemente, in forza delle argomentazioni esposte in narrativa, le aliquote dell'imposta municipale propria (i. m. u.), nella misura differenziata (confermata rispetto a quella stabilita per l'anno 2018), dettagliata nel prospetto contenuto nella proposta esaminata, dando atto, nel contempo, che le predette aliquote entreranno in vigore dal 1[^] gennaio 2019;

3 - di confermare, per i casi previsti dalla vigente normativa (art. 13, comma 10, d. l. 6.12.2011 n. 201, così come successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, legge 27.12.2013, n. 147), in €. 200,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

3 - di demandare al Responsabile proponente l'espletamento delle procedure e degli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la trasmissione in copia dello stesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione generale della fiscalità locale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2[^], citato d. lgs.vo n. 446/97.



13 C.C. 12/12/18

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

UFFICIO TRIBUTI

AL CONSIGLIO COMUNALE
= S e d e =

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019.

Il responsabile del servizio

Premesso che:

- con delibera C.C. n. 6 del 16.03.2018 sono state approvate, contestualmente al Bilancio 2018/2020 e coerentemente alle norme all'epoca vigenti, le aliquote IMU relative all'anno 2018;
- il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;
- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L.201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, con particolare riferimento:

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs.504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93).

2. all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11) ;

3. all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis) ;

4. all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);

- la medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, per gli anni 2016, 2017 e 2018 (come modificato dalla legge 205/2017, art.1 comma 37 lettera a), la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Considerato che nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018) non è stata riproposta la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe esistente per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere comunque riconfermate le aliquote IMU 2018 già deliberate con la precedente richiamata deliberazione n. 6 del 16/03/2018, tra le quali l'aliquota agevolata dello 0,88% relativa all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse-massimo una per categoria C2,C6,C7) concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori /figli), a condizione che in tale abitazione il familiare e relativo nucleo abbiano stabilito la propria residenza, dimorandovi abitualmente: è aliquota potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi dell'art.13 comma 3 lett. a) del D.L.201/11), spettante alle unità immobiliari, (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9;

Dato atto che l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 (uso gratuito) a 16, 53 e 54 (immobili locati a canone concordato) del medesimo articolo 1 per IMU - apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale; alla luce di dette modifiche gli equilibri di bilancio rimangono inalterati, senza quindi attuale necessità di interventi a modifica delle relative previsioni di bilancio;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92;
- l'art. 52 D.Lgs.446/97;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- Visto l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale fissa al 31/12 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO :

- Il decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018 che ha posticipato alla data del 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dal D. Lgs.vo 267/2000 articolo 151;
- il decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019, che ha posticipato alla data del 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

PROPONE

1. DI APPROVARE le aliquote I.U.C.-I.M.U. per l'anno 2019 sotto riportate:

1. Regime ordinario	1,01%
2. Abitazione principale e prime pertinenze per tipo C2,C6,C7 (SOLO per immobili A/1, A/8 e A/9)	0,57%
3. Unità abitative, e relative pertinenze (massimo una per cat. C2,C6,C7), concesse dal soggetto passivo d'imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), a condizione che in tale abitazione il familiare e relativo nucleo abbiano stabilito la propria residenza, dimorandovi abitualmente	0,88%
4. Unità abitative, e relative pertinenze (massimo una per cat. C2,C6,C7), concesse dal soggetto passivo d'imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), a condizione che in tale abitazione il familiare e relativo nucleo abbiano stabilito la propria residenza, dimorandovi abitualmente con i requisiti richiesti dalla legge in materia	0,88% CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE
5. Immobili di categoria B	0,98%
6. Immobili di categoria C1,C3,C4,C5	0,98%
7. Immobili di categoria D (esclusi D5)	0,98%
8. Immobili di categoria D5	1,06%
9. Aree fabbricabili	0,98%
10. Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESCLUSI DA IMU

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, tali aliquote avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2019.


Marciano della Chiana, 18/03/2019

Il responsabile del servizio
Gorelli Simona

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suesposta, si esprime :


- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Marciano della Chiana, 18/03/2019


Il responsabile del servizio
Gorelli Simona

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Marciano della Chiana, 18/03/2019


Il responsabile del servizio
Gorelli Simona

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

Oggetto: ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019.

Parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 punto b 2) del TUEL

Premesso che:

- con delibera C.C. n. 6 del 16.03.2018 sono state approvate, contestualmente al Bilancio 2018/2020 e coerentemente alle norme all'epoca vigenti, le aliquote IMU relative all'anno 2018;
- il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;
- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L.201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, con particolare riferimento:

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs.504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93).
2. all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11);
3. all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis) ;
4. all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);

Considerato che nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018) non è stata riproposta la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe esistente per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere comunque riconfermate le aliquote IMU 2018 già deliberate con la precedente richiamata deliberazione n. 6 del 16/03/2018, tra le quali l'aliquota agevolata dello 0,88% relativa all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse-massimo una per categoria C2,C6,C7) concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori /figli), a condizione che in tale abitazione il familiare e relativo nucleo abbiano stabilito la propria residenza, dimorandovi abitualmente: è aliquota potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi dell'art.13 comma 3 lett. a) del D.L.201/11), spettante alle unità immobiliari, (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9;

Dato atto che l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 (uso gratuito) a 16, 53 e 54 (immobili locati a canone concordato) del medesimo articolo 1 per IMU - apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale; alla luce di dette modifiche gli equilibri di bilancio rimangono inalterati, senza quindi attuale necessità di interventi a modifica delle relative previsioni di bilancio;


Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92;
- l'art. 52 D.Lgs.446/97;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- Visto l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale fissa al 31/12 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO :

- Il decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018 che ha posticipato alla data del 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dal D. Lgs.vo 267/2000 articolo 151;
- il decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019, che ha posticipato alla data del 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Che le aliquote I.U.C.-I.M.U. previste per l'anno 2019 sono quelle sotto riportate:




1. Regime ordinario	1,01%
2. Abitazione principale e prime pertinenze per tipo C2,C6,C7 (SOLO per immobili A/1, A/8 e A/9)	0,57%
3. Unità abitative, e relative pertinenze (massimo una per cat. C2,C6,C7), concesse dal soggetto passivo d'imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), a condizione che in tale abitazione il familiare e relativo nucleo abbiano stabilito la propria residenza, dimorandovi abitualmente	0,88%
4. Unità abitative, e relative pertinenze (massimo una per cat. C2,C6,C7), concesse dal soggetto passivo d'imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), a condizione che in tale abitazione il familiare e relativo nucleo abbiano stabilito la propria residenza, dimorandovi abitualmente con i requisiti richiesti dalla legge in materia	0,88% CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE
5. Immobili di categoria B	0,98%
6. Immobili di categoria C1,C3,C4,C5	0,98%
7. Immobili di categoria D (esclusi D5)	0,98%
8. Immobili di categoria D5	1,06%
9. Aree fabbricabili	0,98%
10. Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESCLUSI DA IMU

Visto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio

Il Revisore Unico dei Conti, premesso quanto sopra esprime parere favorevole.

Marciano della Chiana, 19 marzo '19

Dott. Cerofolini Maurizio



IL PRESIDENTE
F.to Barbagli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari Renato



Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Lì, 10.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

Lì, 10.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE



ESECUTIVITA'

La suetesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

